

N. 1099/2020 V.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO Il Tribunale di Belluno in composizione collegiale, composto da sig. ri magistrati: dott. Federico Montalto - Presidente Rel. dott. Paolo Velo - Giudice dott. ssa Chiara Sandini - Giudice - sciogliendo la precedente riserva; - letti gli atti ed i documenti di causa ed esaminati i documenti dimessi in atti da parte resistente in ossequio a quanto disposto da questo Collegio all' udienza del 28 Gennaio 2021; - rilevato che, con ricorso presentato in data 29 ottobre 2020, G.XXXXXXX A.XXXXX J.XXXXX, nata a Santo Domingo (repubblica Dominicana) il XXXXXXXXXXXXXXX, ha chiesto, a mente dell' art. 156, comma 6 c.c., ordinarsi a G.XXXXXXXXXX s.r.l., con sede legale in L.XXXX (PZ) , datore di lavoro del coniuge separato P.XX P.XXXX F.XXXXX O.XXXXX, nato a S.X J.XX de Ocoa (Repubblica Dominicana) il XXXXXXXXXXXXXXX, di direttamente versare a lei ricorrente la somma di euro 700, 00, importo dal resistente dovuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie separata (per euro 100, 00) e dei figli (euro 600, 00) giusta condizioni di separazione omologate con Decreto di Omologa del Tribunale di Belluno n. 3690/2020, pronunciato in data 15 settembre 2020 e depositato il 17 settembre 2020, deducendo, a sostegno della domanda, il solo parziale adempimento del predetto obbligo da parte del P.XX P.XXXX (avendo quest' ultimo versato, per il mese di agosto 2020, solo euro 500, 00; per il mese di settembre 2020, solo euro 650, 00; per il mese di ottobre, solo euro 500, 00; in tutti e tre i casi, operando non bonifici bancari ma ricariche su postepay) nonché rimarcando come le somme fissate a carico del P.XX P.XXXX in sede di condizioni di separazione integrino l' unica entrata della G.XXXXXXX A.XXXXX a fronte delle esigenze basilari di vita di lei e della prole presso di lei collocata; - rilevato che, in comparsa di costituzione e risposta, P.XX P.XXXX F.XXXXX O.XXXXX ha giustificato i pagamenti parziali in ragione della riduzione dell' attività lavorativa subita (come da buste paga dimesse in atti) , ciò che egli aveva già comunicato alla G.XXXXXXX A.XXXXX con lettere formali, aggiungendo che egli, quanto al mese di agosto 2020, aveva contribuito non solo mediante pagamento di euro 500, 00 ma altresì facendo fronte al pagamento del canone di locazione della Casa coniugale per euro 300, 00; che, quanto al mese di settembre 2020, aveva versato euro 650, 00 a titolo di contributo, altresì pagando il canone di locazione della Casa coniugale per euro 380, 00; che, quanto al mese di ottobre 2020, la somma pagata (soli euro 500, 00) a titolo di contributo al mantenimento aveva risentito della compensazione a fronte delle maggiori somme versate nei mesi precedenti; - rilevato che il P.XX P.XXXX ha altresì dedotto una situazione di difficoltà economica correlata alla sua condizione di padre di un altro figlio minore, nato nel 2019 da una relazione da lui intrapresa con altra donna (la quale, a far data dal giugno 2020, non percepirebbe alcuna indennità di disoccupazione) , alla necessità di inviare somme di danaro mensilmente alla madre (residente in Repubblica Dominicana) inferma e priva di capacità economica, alla situazione di documentato disavanzo del proprio conto bancario, su tali basi richiedendo la modifica delle condizioni di separazione con esclusione dell' importo dovuto in favore della moglie separata; - ritenuto che l' art. 156, VI comma c.c., nell' attribuire al giudice, in caso di inadempimento dell' obbligo di corrispondere l' assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all' idoneità del comportamento dell' obbligato a suscitare dubbi circa l' esattezza e la regolarità del futuro adempimento e , quindi, a frustrare le finalità proprie dell' assegno di mantenimento (sul punto, per tutte, Cass. civ., Sez. I, 28/02/2020, n. 5604; (Cass. Civ., Sez. I, 19/05/2011, n. 11062; Cass. Civ., Sez. I, 06/11/2006, n. 23668); - ritenuto che, nel caso di specie, in relazione ai periodi indicati in ricorso, risulta il versamento, da parte dell' obbligato, di importi, complessivamente considerati, comunque pari alle somme che lo stesso è tenuto a versare, essendosi lo stesso fatto carico, pur a fronte del pagamento di importi monetari inferiori a quelli dovuti, del pagamento del canone di locazione per due mensilità (agosto e settembre 2021); - ritenuto che, più che altro, viene in discussione un comportamento non lineare e non corretto del P.XX P.XXXX, lo stesso avendo compiuto il pagamento degli importi non alle date indicate nelle condizioni di separazione e sovente mediante integrazioni solo a seguito di sollecito formale ed avendo effettuato i pagamenti non mediante bonifico continuativo ma mediante ricarica di postepay (condotta, quest' ultima, giustificata in ragione della passività del CONTO bancario) , ciò che si fa fonte di preoccupazione per la ricorrente sotto il profilo dell' affidabilità e certezza dei pagamenti; - ritenuto che le giustificazioni, come sopra esposte, addotte dal resistente ai predetti comportamenti (necessità di inviare danari in Repubblica Dominicana alla propria

madre; necessità di sostentamento di altro figlio; difficoltà economiche personali; riduzione degli introiti lavorativi) siano radicalmente irrilevanti nella presente sede, venendo in discussione un' omologa di condizioni di separazione pronunciata solo pochi mesi fa ed essendo addotte ragioni (nascita del figlio; necessità alimentari dell' ascendente) ben preesistenti alle concordate condizioni e di certo non sopravvenute, ciò che denota un approccio del resistente al negozio di separazione evidentemente connotato da riserva mentale nonché funzionale ad un intento di condotta esecutiva improntata ad improvvisazione di iniziativa e precarietà ed aleatorietà di risultato verso la controparte; per altro verso, alla luce delle produzioni documentali imposte dal Collegio, emergono dati, circa le retribuzioni nette percepite dal resistente nei mesi precedenti l' udienza di comparizione (ottobre, novembre, dicembre 2020) senz' altro tali da consentire allo stesso di far fronte ai pagamenti impostigli in sede di separazioni (retribuzioni nette di euro 1.200, 00; di euro 1.772, 00; di euro 1.599, 00 ) , non ravvisandosi alcuna situazione seria ed oggettiva tale da fondare la pretesa di riduzione dell' assegno di mantenimento (avanzata da parte resistente in sede di comparsa di risposta) quale pattuito dalle parti in sede di condizioni di separazione; infine, l' aver generato altro figlio in altra successiva relazione sentimentale (che - giova ribadire - è dato preesistente alla stipula delle condizioni di separazione e che, come tale, non può essere inteso quale sopravvenuto e non considerato dallo stesso odierno resistente in sede di separazione) non può porsi come situazione idonea a imporre una sottovalutazione dei doveri e delle responsabilità gravanti sul padre in relazione alla precedente famiglia ed ai figli già messi al mondo; - ritenuto che, pur a fronte della rimarcata complessiva non inferiorità (almeno, quanto ai primi tre mesi) delle somme pagate dal resistente rispetto a quelle dovute (tenuto conto, come detto, dei canoni di locazione pagati ) , emergano dati e situazioni - quali confermati dalle prospettazioni difensive di parte convenuta - tali da fondatamente far temere una non completezza e non regolarità dei pagamenti dovuti, talché deve ritenersi la sussistenza dei presupposti d' una pronuncia di. accoglimento della domanda attorea; - ritenuto che la situazione di deficit del CONTO bancario del resistente non sia di ostacolo alla pronuncia di versamento diretto, quest' ultimo dovendo essere fatto dal datore di lavoro e non dalla Banca depositaria; - ritenuto. che, in ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, debba disporsi l' integrale compensazione delle spese di lite P. Q. M. 1 ) dispone, a norma dell' art. 156, comma VI c.c., che l' impresa G.XXXXXXXXXX S.R.L., corrente in L.XXXX (PZ ) , quale datore di lavoro di P.XX P.XXXX F.XXXXXX O.XXXXXX, nato nella Repubblica Dominicana il XXXXXXXXXXXXXXXX , C.F. PNPFC91L09Z5050, provveda a trattenere dalla retribuzione mensile dovuta allo stesso ed a corrispondere direttamente alla ricorrente G.XXXXXXXX A.XXXXXX J.XXXXXXX la somma mensile di euro 700, 00, nel conto corrente che la stessa provvederà a comunicare, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita nella misura che sarà indicata dalla stessa convenuta; 2) rigetta le domande proposte da parte resistente; 3 ) dichiara integralmente compensate le spese di causa.

Si comunichi.